



MARIA LAURA GUARNIERI

***Ricorso in cassazione e validità della procura speciale rilasciata su foglio separato:  
in attesa delle Sezioni unite.***

*(Brevi note a margine di Cass. civ. sez. VI-3, ord. del 2/3/2022 n. 6947)*

1. Premessa. 2. La procura in cassazione e i criteri per valutarne la specialità. 3. L'applicabilità del criterio della collocazione topografica alla procura "congiunta" al ricorso. 4. I fattori che mettono in discussione l'attualità del criterio topografico. 5. Conclusioni.

1. L'ordinanza interlocutoria che si segnala investe il tema della validità della procura conferita per il ricorso in cassazione. La fattispecie oggetto di remissione alle Sezioni unite riguarda nello specifico una procura redatta a margine di un foglio bianco materialmente congiunto al ricorso, contenente la delega al difensore a rappresentare la parte "nel presente giudizio e nei successivi gradi compresa l'esecuzione".

Sui requisiti di ammissibilità del ricorso in cassazione in relazione alla validità della procura hanno già avuto modo di pronunciarsi le Sezioni unite con sentenza n. 35466 del 19/11/2021. La decisione ha risolto il contrasto sorto sull'ammissibilità dell'impugnazione nelle ipotesi in cui sia mancata la trascrizione della procura speciale nella copia notificata dell'atto introduttivo. La Cassazione, facendo leva sul nesso di incorporazione che lega la procura al ricorso, ha ritenuto che il controllo sulla sussistenza e sulla specialità della procura possa essere condotto sull'originale del ricorso depositato, essendo irrilevante ai fini di tale verifica la mancata riproduzione o segnalazione del mandato nella copia notificata.

Nell'occasione le Sezioni unite hanno affrontato la tematica con esclusivo riferimento alla procura redatta a margine o in calce al ricorso in cassazione, senza però approfondire la questione che si pone quando la procura sia redatta su foglio autonomo congiunto all'atto di impugnazione.

La sezione VI-3, in maniera complementare al precedente pronunciamento, con l'ordinanza in esame affronta il problema da questa diversa ed ulteriore angolazione: il provvedimento interlocutorio si occupa più da vicino dei requisiti di validità del mandato redatto su foglio separato congiunto al ricorso, interrogandosi sulla idoneità di una procura adatta alle fasi di merito e priva di riferimenti alla sentenza da impugnare, a soddisfare il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

2. Per poter definire i contorni della questione è utile soffermarsi rapidamente sulla disciplina della procura in cassazione, rievocando i criteri e i principi sinora adottati per stabilire se il mandato difensivo sia stato conferito validamente.

Come noto, la disciplina della procura speciale per il ricorso in cassazione è contenuta in tre norme: l'art. 365 (secondo cui il ricorso indirizzato alla Corte di cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale), l'art. 366 (a mente del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura, se conferita con atto separato) e l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (che impone, a pena di improcedibilità dell'impugnazione, il deposito della procura speciale quando sia stata conferita con atto separato).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, in proposito, che la nozione di procura speciale espressa nella terna di disposizioni appena richiamate assume una valenza diversa da quella che figura nell'art. 83 c.p.c.: quest'ultima norma designa, in contrapposizione alla procura generale, la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, mentre gli artt. 365 c.p.c. e ss. evidenziano l'esigenza che la procura sia conferita con specifico



riferimento al giudizio da instaurarsi dinanzi alla Cassazione, di modo che, ogni qualvolta si tratti di adire la corte di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare (in questi termini si v. per tutte Cass. s.u. 1161/1961).

Occorre, più in particolare, che la procura per il giudizio di cassazione: a) sia stata rilasciata in data successiva alla pronuncia impugnata, potendo solo in quel momento dirsi sorto l'interesse ad impugnare; b) conferisca espressamente al difensore il potere di difendere in cassazione con riferimento alla sentenza impugnata; c) sia anteriore o coeva alla notifica del ricorso (da ultimo, Cass. 13263/2020; Cass. 5517/2019; Cass. 18834/2017; Cass. 7014/2017; Cass. 24422/2016; Cass. s.u. 11531/2009); non è invece necessario che sia stata conferita prima della stessa stesura dell'impugnazione (Cass. 11533/1998; Cass. 4038/1999).

Alla luce di tali elementi è stato possibile declinare la specialità della procura per il ricorso in cassazione in due direzioni, l'una oggettiva, inerente cioè all'aspetto contenutistico del mandato, l'altra diacronica, riconducibile, appunto, al momento del conferimento del mandato (cfr. Cass. 9358/2021).

La giurisprudenza ha poi individuato criteri diversi per valutare il requisito della specialità, a seconda delle modalità con cui la procura è stata conferita. Nel caso di procura rilasciata su atto separato si impone a pena di inammissibilità lo specifico riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio per il quale viene utilizzata, essendo insufficiente il riferimento a tutte le fasi e gradi del processo (sulla necessaria indicazione di tali elementi in caso di procura resa in atto separato si v. Cass. 151/1991; Cass. 7611/1997; Cass. 5210/2000; Cass. 4935/2005). Quando invece la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, la condizione di specialità, nel suo duplice aspetto oggettivo e diacronico, rimane assorbito dal contesto documentale in cui la procura si inserisce, costituendo essa un tutt'uno con l'atto di impugnazione (per la procura a margine, si v. Cass. s.u. 11178/1995; per la procura in calce si v. Cass. 27302/2020; Cass. 25725/2014; Cass. 1954/2009; Cass. 15692/2009; Cass. 11741/2007; Cass. s.u. 22119/2004), sempre che il contrario non risulti dall'atto (in questa più puntuale direzione si sono espresse *ex multis*: Cass. 2441/1995; Cass. 3151/1996; Cass. 2791/1997).

Diverso è stato il percorso giurisprudenziale che ha riguardato le condizioni di validità della procura apposta su foglio separato e congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. In passato è sorto il problema se, in tal caso, occorresse il riferimento specifico alla sentenza da impugnare o al grado di giudizio da promuovere (come nei casi di procura redatta su atto separato), o se invece non fosse necessaria questa ulteriore puntualizzazione (come nei casi di procura in calce o a margine). Dopo una serie di contrasti le Sezioni unite hanno avvalorato l'approccio più liberale, affermando il principio della specialità intrinseca della procura materialmente congiunta all'atto (Cass. s.u. 2642/1998 e 2646/1998). Anche in tali casi, dunque, la specialità della procura deriva direttamente dalla sua collocazione topografica, non dal suo contenuto, risultando irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione l'uso di formule adottate per il giudizio di merito.

Ad ogni modo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'incertezza in merito alla volontà della parte di officiare il difensore proprio per il giudizio di legittimità non possa tradursi automaticamente in una pronuncia di inammissibilità, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. (richiamato, per gli atti processuali, dall'art. 159 c.p.c.), attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti (si v. per tutte Cass. s.u. 11178/1995).

3. Nell'ordinanza interlocutoria in commento la Cassazione si interroga sulla effettiva portata del principio secondo il quale la specialità della procura per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio meramente topografico (che non guarda al tenore del mandato) e si chiede se tale criterio possa trovare applicazione anche alla procura "congiunta" al ricorso.

La Sezione VI-3 ricorda come l'orientamento che fa capo a Cass. s. u. 2642/ 1998, partendo da una totale equiparazione tra le diverse modalità di rilascio della procura (a margine, in calce o su foglio separato), considera valido il mandato conferito per il ricorso in cassazione anche se non contenga un riferimento espresso alla sentenza da impugnare. Alla stregua di tale indirizzo ciò che realizza il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. è la posizione topografica della procura, sufficiente a far presumere che essa si riferisca al giudizio cui l'atto accede e a conferire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza. Non vi è necessità di indagarne il contenuto, né rileva in senso ostativo alla specialità l'eventuale uso di formule tipiche delle procure conferite per le fasi di merito. La ricostruzione si regge sull'assunto che non si possa imporre alla parte



conferente l'espressa enunciazione di quanto già la procura contenga implicitamente, neppure per esigenze di tutela della controparte, in quanto la procura è inserita nell'atto diretto contro di essa.

La Corte remittente ricorda come tale indirizzo rappresenti il punto di equilibrio tra due orientamenti facenti capo a due diversi principi di diritto: il primo, che con riferimento alla procura rilasciata con atto autonomo, esige di valutare la specialità della procura avuto riguardo al suo contenuto e richiede un puntuale riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da incardinare), il secondo, che con riferimento alla procura apposta nel corpo del ricorso (in calce o a margine) prescinde da qualsiasi riferimento alla pronuncia impugnata o all'istaurando processo.

Nondimeno – e qui si entra nella tematica posta discussione – il collegio dà conto della presenza di recenti indirizzi che si discostano dall'impostazione tradizionale per avere un approccio più rigoroso nella valutazione della procura, specie nelle ipotesi in cui sia rilasciata su foglio separato. Nel filone si inseriscono quelle pronunce che, valorizzando espressioni incompatibili con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c., escludono la validità del mandato tutte le volte in cui contenga espressioni tipiche delle fasi di merito o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (si v. le seguenti pronunce, tutte richiamate in motivazione: Cass. 28146/2018, Cass. 4069/2020, Cass. 713/2020, Cass. 16040/2020, Cass. 25447/2020, Cass. 15211/2020, Cass. 905/2021, Cass. 31191/2021, Cass. 33274/2021; in precedenza: Cass. 6070/2005, Cass. 18257/2017; ancora in senso analogo, anche se con specifico riguardo alla materia della protezione internazionale, si ved. Cass. 15211/2020, Cass. 25447/2020).

Si tratta di un orientamento che propone un trattamento differenziato delle distinte ipotesi di procura (procura in calce o a margine, da un lato, e procura su foglio separato e congiunto, dall'altro). Esso parte dal presupposto che la procura redatta su foglio autonomo è equiparata alla procura a margine (o in calce) ai soli fini della certificazione di autografia da parte del difensore, non anche ai fini della valutazione di specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c. L'effetto di questa interpretazione - rileva la Corte - è quello di estendere il controllo sulla specialità della procura a valutazioni che investono non solo la collocazione topografica del mandato, ma anche il suo oggetto, con l'effetto di dare spazio ad un giudizio di incompatibilità del contenuto della procura con l'impugnazione più stringente e rigido di quello valevole per il caso di procura collocata a margine o in calce al ricorso.

4. A mettere in discussione l'applicabilità dell'indirizzo tradizionale alla procura rilasciata su foglio separato non c'è solo l'emersione dell'orientamento più rigoroso di cui si è appena detto. Nell'ottica della Sezione VI-3 molteplici sono i fattori che potrebbero avere implicazioni sulle fattispecie concrete, prime fra tutti alcune "evoluzioni normative e giurisprudenziali" di notevole impatto sistematico.

Sul fronte normativo viene in rilievo la disciplina del processo civile telematico che ha ridotto l'utilizzo di procure rilasciate "su foglio autonomo materialmente congiunto all'atto introduttivo", in favore di procure rilasciate "su documento informatico separato congiunto all'atto mediante strumenti informatici" e di procure conferite su supporto cartaceo e digitalizzate in copie informatiche. Il collegio remittente evidenzia come la progressiva espansione dell'obbligo della formazione degli atti introduttivi in forma telematica, che appare imminente anche nel giudizio di cassazione, renderà ancora più evanescente la connessione materiale esistente tra la procura speciale redatta su foglio autonomo e l'atto difensivo, mettendo in crisi la stessa attualità dell'indirizzo tradizionale che fa leva sulla collocazione topografica della procura e prescinde del tutto dal suo contenuto.

Sul versante giurisprudenziale l'ordinanza prende in considerazione l'evoluzione che si è avuta in tema protezione internazionale (cfr. Cass. s. u. 15177/2021 e Cort. Cost. 13/2022). In questo ambito i requisiti di specialità della procura per il ricorso in cassazione sono più rigidi rispetto al modello comune, poiché si prevede che la procura alle liti sia conferita a pena di inammissibilità in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi la data del rilascio in suo favore (art. 35 bis, comma 13 d.lgs. 25/2008). Ad avviso del collegio la presenza di una disciplina particolarmente restrittiva in materia di protezione internazionale potrebbe fornire un sostegno sistematico ai recenti e più rigorosi indirizzi.

5. A noi sembra che gli elementi presi in esame dall'ordinanza non dovrebbero portare al superamento del criterio topografico, in favore di soluzioni dirette a valorizzare il contenuto della procura "congiunta" al ricorso. Orienta in questa direzione, innanzitutto, la giurisprudenza che da sempre impone un controllo sul contenuto del mandato solo per il caso di rilascio su atto separato e diverso dal ricorso introduttivo (o dal controricorso). In queste fattispecie, non potendosi configurare quella relazione fisica tra procura e ricorso, necessaria per aversi incorporazione dei due atti all'interno di un unico documento, si giustifica la necessità di inserire nella procura un richiamo alla sentenza da impugnare e al giudizio da instaurare. Su un piano nettamente



diverso si colloca, invece, la procura rilasciata su foglio separato e congiunto dove la relazione con l'impugnazione è intrinseca nella collocazione della procura rispetto all'atto introduttivo.

Anche la disciplina del processo telematico offre argomenti nella medesima direzione. Ed invero, il requisito della congiunzione materiale potrebbe venire soddisfatto dall'inserimento del ricorso e della procura nella busta telematica sottoscritta dall'avvocato con firma digitale. Il sigillo della firma digitale non lascia dubbi sul riferimento concreto ed effettivo della procura al ricorso depositato e contenuto nella stessa busta telematica. Ciò che si vuole dire è che la digitalizzazione del fascicolo processuale è in grado di realizzare la congiunzione idonea a soddisfare il requisito della specialità ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. e 365, poichè favorisce quella incorporazione tra ricorso e procura all'interno di un contesto unitario. Tanto varrebbe sia per la procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale dalla parte, sia per l'ipotesi in cui la procura venga redatta in forma cartacea, sottoscritta dal cliente con firma autografa e successivamente digitalizzata dal difensore con attestazione di conformità all'originale.

Non a caso nello stesso provvedimento interlocutorio si parla di "diluizione" nel sistema normativo e nella pratica di un effettivo e reale collegamento materiale tra la procura e l'atto difensivo cui accede. La relazione fisica tra i due atti è oggi rimpiazzata dai nessi informatici e dai sistemi logici che rendono possibile l'incorporazione all'interno di un supporto unitario e che, con specifico riferimento al ricorso in cassazione, implicano che la sottoscrizione della procura sia di fatto avvenuta in un contesto in cui l'atto sia già completamente formato e sottoposto alla parte nella sua integrità.

Si consideri d'altra parte - come chiarisce la stessa Sezione VI-3 - che nel contesto della giustizia digitale l'ordinamento attribuisce rilievo decisivo, ai fini della specialità della procura, alla responsabilità del difensore che con la sua attività di congiunzione nelle modalità previste dalla legge attesta implicitamente la riferibilità della procura al giudizio per il quale è rilasciata, rendendo superfluo l'inserimento di ulteriori elementi identificativi al suo interno (cfr. punto 5.1 della motivazione).

Una soluzione meno ancorata al formalismo eviterebbe, peraltro, restrizioni eccessive all'ingresso delle parti alla giurisdizione anche nella fase di impugnazione, e sarebbe in linea con i canoni del processo equo ricavabili dall'art. 6 Cedu.